

# STATUTO

## “Diabete Italia”

### Art.1

#### *Costituzione, denominazione, sede, durata.*

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del terzo Settore ovvero CTS) l'Associazione denominata "Diabete Italia", (di seguito nel testo indicata quale “DI” o “Associazione”).
2. Dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la denominazione dell'Associazione diventerà “Diabete Italia ETS” oppure “Diabete Italia Ente del Terzo Settore”.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Verona. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Verona non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione opera in ambito nazionale e/o internazionale.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie o sedi operative.

### Art. 2

#### *Scopi – finalità – settori - attività*

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, di pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, di elettività delle cariche sociali; della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, mediante lo svolgimento, nei confronti delle Associazioni affiliate e delle persone fisiche ad esse associate, dei loro familiari e dei terzi, delle attività di interesse generale elencate dal comma 1, art. 5 Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

3. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie dei propri associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.
4. L'Associazione svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i servizi pubblici, attività a favore delle persone, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto.

**5. Essa opera nei seguenti settori ai sensi dell'Art.5, comma 1 del Codice del Terzo Settore:**

- a. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- b. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

**6. L'Associazione persegue la seguente finalità:**

- a. sostenere le attività di interesse generale degli enti del Terzo settore associati attraverso il coordinamento, la tutela, la rappresentanza, la promozione e il supporto;
- b. rappresentare gli enti associati presso i soggetti istituzionali;
- c. collaborare nelle scelte organizzative e di dispensazione di farmaci e presidi operate dallo Stato e dalle Regioni e Province Autonome.

**7. L'Associazione svolge le seguenti attività:**

- a. coordinare iniziative a favore delle persone con diabete sotto i profili della prevenzione, diagnosi precoce, cura e educazione;

- b. promuovere la creazione di Federazioni regionali dove non presenti;
  - c. favorire la crescita delle Associazioni locali;
  - d. collaborare attivamente con le società scientifiche al fine di favorire la diffusione delle corrette informazioni sulla malattia;
  - e. organizzare la Giornata Mondiale del Diabete annuale.
  - f. favorire lo scambio di informazioni, modelli e migliori pratiche fra le Regioni;
  - g. con lo scopo di fare crescere il mondo del volontariato nei rapporti con gli interlocutori istituzionali, ma anche nella gestione ed efficacia delle progettualità, formare i volontari;
  - h. partecipare e/o aderire ad altre Associazioni internazionali sul diabete;
  - i. promuovere la creazione di forme aggregative in rappresentanza delle malattie croniche;
  - j. Promozione del volontariato e dei diritti umani, civili, sociali, e politici delle pari opportunità;
  - k. Assistenza e servizi sociali, sanitari e socio sanitari;
  - l. ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
8. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
9. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

### **Art. 3**

#### ***Esercizio Sociale***

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione, anche per via telematica.
4. DI ha l'obbligo di impiegare, negli anni successivi, gli eventuali avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse previste dallo statuto.

### **Art. 4**

#### ***Patrimonio - Risorse economiche***

1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:  
contributi dei soci; quote associative; contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali; donazioni o lasciti testamentari; erogazioni liberali da associati e da terzi; entrate derivanti da sponsorizzazioni; entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; entrate derivanti da convenzioni; attività di raccolta fondi; rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore; ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia; entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura diversa commerciale e produttiva a carattere marginale (art. 6 CTS), ovvero direttamente connesse a quelle istituzionali; contributi dalle Associazioni affiliate.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

## **Art. 5**

### ***Soci***

1. Il numero degli associati è illimitato.
2. Possono far parte di DI le Federazioni regionali e delle Province Autonome di Bolzano e Trento legalmente costituite e le Associazioni locali con sede nelle Regioni la cui Federazione regionale non aderisce a DI o in cui non esiste una Federazione Regionale.
3. Per Federazione Regionale si intende un'Associazione di Associazioni aventi tutte sede nella stessa Regione e in cui, le singole Associazioni di primo livello delegano la Federazione stessa a rappresentarle verso le istituzioni regionali.
4. Per Associazione locale si intende un'Associazione di primo livello (avente per Soci persone fisiche).
5. Non è prevista l'adesione diretta a Diabete Italia di persone fisiche.
6. Le Associazioni di primo o secondo livello che chiedono l'adesione a DI devono rispettare i seguenti requisiti:
  - a. essere regolarmente costituite con un proprio codice fiscale assegnato;
  - b. avere sede sul territorio nazionale;
  - c. essere regolarmente iscritte al RUNTS alla sezione APS o ODV;
  - d. avere i medesimi scopi di DI.

### ***Adesioni***

7. Le modalità di adesione prevedono l'invio di una richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo di Diabete Italia e deliberata dal Consiglio Direttivo della richiedente. In caso di mancata ammissione, i motivi vanno indicati e comunicati per iscritto dal Consiglio Direttivo all'Associazione richiedente.
8. E' possibile per i non ammessi ricorrere all'Assemblea Generale entro 30 giorni dalla comunicazione.

9. I richiedenti devono accettare integralmente e senza riserve il presente statuto, il regolamento ed il codice etico.
10. Tutte le Associazioni aderenti sono dotate di piena autonomia giuridica, nel rispetto delle disposizioni sugli enti associativi, e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto a DI ma sono tenute ad operare secondo i principi di DI. Le Federazioni aderenti sono tenute a modificare il proprio nome secondo lo schema “Diabete Italia-nome Regione” e sono tenute ad adottare il logo ufficiale di Diabete Italia come proprio logo con personalizzazione della specifica Regione definita dal Consiglio Direttivo di Diabete Italia.
11. Per i casi contemplati all’art.7.4, la successiva adesione della Federazione regionale comporta che le Associazioni locali che aderiscono direttamente a DI perdano il diritto di adesione diretta in favore dell’adesione indiretta (tramite la Federazione regionale neo iscritta). Le singole Associazioni locali di quella specifica Regione, decadranno da Soci “diretti” alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica nel momento di ricezione della domanda di iscrizione della Federazione. Come conseguenza di ciò, la Federazione “guadagnerà” con il nuovo mandato tutti i diritti che le competono.

## **Art. 6**

### ***Categorie***

1. Con lo scopo della più ampia adesione, partecipazione e rappresentatività, sono istituite le seguenti categorie:
  - a. diabete tipo 1 e tipo 2 nell’età evolutiva;
  - b. diabete tipo 1 maggiorenni;
  - c. diabete tipo 2 maggiorenni.

## **Art. 7**

### ***Struttura organizzativa***

1. I livelli organizzativi si declinano in:
  - a. livello centrale nazionale - operante a favore di tutte le categorie di cui al precedente articolo;
  - b. livello delle Regioni e Province Autonome - operante a favore di tutte le categorie;
  - c. livello locale dei comuni e delle comunità - operante a favore di una o più categorie.

2. DI intende operare al livello centrale nazionale, consolidando e promuovendo (laddove non presenti) le Federazioni regionali che operano al livello delle Regioni e Province Autonome che, a loro volta, includono -come loro Soci- le Associazioni che operano a livello locale.
3. Le Associazioni locali hanno come Soci le persone fisiche per il cui bene DI intende operare.
4. Sono contemplati i seguenti casi:
  - a. Associazioni iscritte o non iscritte a Federazioni regionali che aderiscono a Diabete Italia: in tal caso l'Associazione non può iscriversi direttamente a DI. L'unico modo di aderire è essere iscritti alla Federazione regionale;
  - b. Associazioni iscritte o non iscritte a Federazioni regionali che non aderiscono a Diabete Italia: in tal caso l'Associazione può iscriversi direttamente a Diabete Italia. L'eventuale successiva iscrizione della Federazione fa perdere il diritto di iscrिवibilità ricadendo nel caso a. Il solo modo per mantenere lo status di aderente a DI sarà quello di iscriversi o mantenere l'iscrizione alla Federazione regionale.

## **Art. 8**

### ***Cessazione dalla qualità di Socio esclusione***

1. La qualità di Socio si perde per estinzione, per dimissioni (da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre con effetto dall'anno successivo), per morosità da oltre un anno nel pagamento della quota sociale, per esclusione in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; per aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
2. L'Associazione/Federazione esclusa ha diritto di presentare ricorso entro 60gg contro l'esclusione all'Assemblea dei soci.

## **Art. 9**

### ***Quota sociale***

1. Ciascun Socio è tenuto a corrispondere a DI, entro il 31 marzo di ogni anno, salvo si tratti di prima iscrizione, una quota associativa annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.
2. I Soci non in regola con i versamenti non possono partecipare alla vita dell'Associazione, né usufruire dei suoi servizi e non possono partecipare alle assemblee dell'Associazione.

## **Art. 10**

### ***Organi di DI***

1. Sono organi di partecipazione democratica e direzione di DI:
  - a. l'Assemblea;
  - b. il Consiglio Direttivo;
  - c. il Presidente e i Vicepresidenti;
  - d. il Tesoriere;
  - e. il Segretario;
  - f. l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - g. l'organo di revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## **Art. 11**

### ***Delegati delle Regioni e Province Autonome***

1. Ogni Regione o Provincia Autonoma è chiamata ad eleggere un delegato per ogni categoria di cui all'art.5 in numero complessivo di tre.

2. Per le realtà rappresentate dalla Federazione, i delegati sono eletti in seno alla Federazione della Regione o Provincia Autonoma stessa e da questa nominati.
3. Per le realtà in cui non sia presente la Federazione o la cui Federazione non sia iscritta a DI, i delegati devono essere eletti dalle singole Associazioni aderenti aventi sede nella specifica Regione o Provincia Autonoma. Solo per questo ultimo caso è possibile la nomina di un numero di delegati inferiore a tre nel rispetto delle specificità operative delle singole Associazioni e nel rispetto del numero dei soci.
4. Le Federazioni regionali procederanno autonomamente all'elezione dei 3 delegati. Per le Regioni/Province Autonome con sole Associazioni locali aderenti, l'elezione dei 3 delegati sarà organizzata da DI, preferibilmente in modalità digitale.

## **Art. 12**

### ***Assemblea – composizione, compiti e funzioni***

1. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è il massimo organo deliberante di DI, è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, rappresentati dai delegati delle Regioni e Province Autonome
2. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
3. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
  - a. approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
  - g. nominare la Commissione elettorale per lo svolgimento delle elezioni;
  - h. eleggere il Collegio dei Proviviri;

- i. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
  - j. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
  - k. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - l. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
  5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
  6. Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria:
    - a. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
    - b. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
  7. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati delibera con il voto favorevole di 70% dei presenti.
  8. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

## Art. 13

### *Assemblea – convocazione, validità e deliberazioni*

1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese.
2. Adotta il metodo del voto segreto, quando le deliberazioni riguardano le Organizzazioni, o quando si procede all'elezione e/o sostituzione degli Organi di DI.
3. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per tutti gli adempimenti di legge e statutari, ed è convocata dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno.
4. L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta al Presidente di almeno un decimo delle Associazioni/Organizzazioni aderenti, che ne indicheranno gli argomenti di carattere straordinario da porsi nell'apposito Ordine del Giorno.
5. L'Assemblea potrà svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia possibile verificare l'identità degli associati che partecipano e votano, siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e modalità di validazione delle votazioni. Le modalità di intervento e svolgimento saranno comunicate nell'avviso di convocazione. L'Assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente o il soggetto verbalizzante.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto (ex art. 21 cod. civ.).
7. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, deve essere fatta a cura del Presidente almeno trenta giorni prima della data prevista della riunione, solo per problemi di particolare urgenza tale periodo può essere ridotto a quindici giorni. La convocazione può essere fatta per lettera raccomandata, o a mezzo posta elettronica, con le norme stabilite dal Regolamento.
8. L'avviso deve contenere la data dell'Assemblea, il luogo di svolgimento della stessa, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.
9. Presiede l'Assemblea il Presidente di DI. La presidenza dell'Assemblea potrà essere ricoperta in via straordinaria da un suo componente presente alla riunione ed eletto con voto palese. A detta elezione si può procedere soltanto previa richiesta della maggioranza dei presenti.
10. Il Presidente dell'Assemblea verificata la regolarità delle deleghe e il diritto a intervenire all'Assemblea e nomina, tra i presenti, un Segretario.

11. Delle riunioni Assembleari deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario delle stesse.
12. Detto verbale, a cura del Presidente sarà trascritto nell'apposito libro sociale (cartaceo o telematico) e trasmesso entro trenta giorni a tutte le Associazioni/Organizzazioni aderenti.

#### **Art.14**

##### ***Deleghe***

1. È ammesso il voto per delega da parte dei soci. Il numero massimo di deleghe conferibili al singolo Socio è nel numero di 3. Non è possibile delegare membri del Consiglio Direttivo (ex art. 21 cod. civ.).

#### **Art. 15**

##### ***Consiglio Direttivo***

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art.26 del CTS, eletto dall'Assemblea è centro regolatore dell'Associazione, in applicazione dell'art. 41 comma 10 del CTS ha il compito di:
  - a. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
  - d. nominare il Presidente, due Vicepresidenti, il Segretario ed il Tesoriere dell'Associazione;
  - e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - h. deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- i. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - j. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - k. curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - l. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - m. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - n. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
  3. Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.
  4. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
  5. Il numero di consiglieri è di 9 (nove)
  6. Il Consiglio Direttivo è eletto per tre anni, i membri sono rieleggibili.
  7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 4 volte l'anno, su convocazione del Presidente, oppure quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti. Per la validità della riunione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri perché abbiano validità le delibere del Consiglio Direttivo.
  8. Qualora venga a mancare per qualsiasi motivo un consigliere, il Consiglio ne dispone la sostituzione con il primo in graduatoria tra i non eletti nell'ultima Assemblea. Il sostituto cessa dalla carica alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
  9. Le sedute del Consiglio Direttivo sono regolarmente aperte ai membri del comitato scientifico che intervengono con diritto di parola ma non con diritto di voto.

## **Art. 16**

### ***Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo***

1. La carica di Consigliere si perde per:
  - a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
  - c. sopraggiunte cause di incompatibilità;
  - d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

## **Art. 17**

### ***Presidente***

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente indica il Vicepresidente che lo sostituisce. In caso di assenza o impedimento di tutte e due i Vicepresidenti spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.
7. In caso di decadenza del Presidente, è il Vicepresidente che ha ricevuto più voti ad assumere la presidenza provvisoria fino a convocazione del nuovo Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. In caso di parità di voti è il Vicepresidente più anziano ad assumere l'incarico.

## **Art. 18**

### ***Vicepresidenti***

1. I Vicepresidenti sono eletti nel numero di due.
2. Essi coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono, con gli stessi poteri, in caso di assenza o impedimento.
3. Presidente e VicePresidenti appartengono preferibilmente alle categorie cui non appartiene il Presidente.

## **Art. 19**

### ***Comitato Scientifico***

1. Il comitato scientifico è composto da Società Scientifiche e Enti che per statuto operino esclusivamente o con focus specifici nell'ambito del diabete. Queste vengono rappresentate in seno al comitato da rappresentanti nominati dal proprio Consiglio Direttivo.
2. L'adesione al comitato scientifico avviene su richiesta scritta dell'ente candidato indirizzata al presidente del comitato scientifico stesso e deve essere approvata dal comitato scientifico stesso e ratificata dal Consiglio Direttivo.
3. Il comitato scientifico elegge il presidente del comitato che sarà il membro consultivo del Consiglio Direttivo di Diabete Italia e che rimarrà in carica per la durata del mandato del Consiglio Direttivo stesso.
4. I membri del Comitato Scientifico hanno diritto di intervenire alle Assemblee dell'Associazione così come alle riunioni del Consiglio Direttivo e ricevono regolare invito.

## **Art.20**

### ***L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento***

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da uno o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## **Art.21**

### ***Competenze dell'organo di controllo***

1. È compito dell'organo di controllo:
  - a. vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c. esercitare il controllo contabile;
  - d. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
  - e. attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - f. partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art.22**

### ***L'organo di revisione***

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da uno o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## **Art. 23**

### ***Libri sociali***

1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I Soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al Direttivo dell'Associazione titolare dei libri. Il Direttivo comunicherà per iscritto ai Soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I Soci non potranno in nessun caso avere copia dei documenti e non dovranno fare foto ai documenti medesimi. I Soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

## **Art. 24**

### ***Incompatibilità e ineleggibilità delle cariche***

1. Le cariche degli Organi di DI sono tra di loro incompatibili e nessun candidato è eleggibile a più di una di esse.

## **Art.25**

### ***Scioglimento e devoluzione del patrimonio***

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno l'80% degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## **Art.26**

### ***Norme di rinvio***

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

## **Art.27**

### ***Norma transitoria***

1. Con lo scopo di accompagnare il più efficacemente possibile la trasformazione di Diabete Italia, si prevede il presente articolo con carattere transitorio e più specificatamente per l'intera durata del solo primo mandato.
2. Il primo mandato avrà decorrenza dall'elezione del primo Consiglio Direttivo e fino alla decadenza dello stesso.
3. Tale norma prevede che nel Consiglio Direttivo siano presenti i tre presidenti delle Associazioni nazionali: AGD Italia, ANIAD e Diabete Forum già presenti all'interno della compagine associativa pre-riforma di Diabete Italia e che hanno accompagnato la stessa fino all'approvazione del presente statuto.